



Prot. 0000268 del 17 gennaio 2021

Alunni e genitori  
p.c. Personale docente  
DSGA  
AA - area alunni

**OGGETTO:** richiesta di far fruire agli alunni le lezioni unicamente a distanza in quanto conviventi con persona fragile – chiarimenti relativi alla nota prot. 0000265 del 16 gennaio 2021

Facendo seguito alla nota di questa Direzione prot. prot. 0000116 del 16 gennaio 2021, recante oggetto “prosecuzione lezioni in DDI per gli alunni fragili o con conviventi fragili”, si precisa e chiarisce quanto segue.

Preliminarmente è da evidenziare che nella Circolare emessa dall’USR Lazio con pprot. prot. n. 1302 del 15 gennaio 2021, il riferimento alla possibilità di poter far fruire ad alunni la DDI, qualora conviventi con soggetto fragile, non è inserito nel corpo normativo della circolare stessa, bensì tra una serie di FAQ allegata, in risposta a quesiti di vario genere.

Ciò sta a significare che è onere della scuola verificare se sussistano o meno i requisiti per poter fruire del servizio richiesto. A tal fine è opportuno premettere che il MIUR si è espresso sulla questione affermando che la normativa emessa nel periodo emergenziale in atto, in materia di scuola, prevede specifiche cautele per gli studenti in quarantena e per i cd. alunni fragili, ossia per coloro che vivono condizioni di immunodepressione dovuta a particolari patologie, tra cui quelle oncologiche, e terapie salvavita, impossibilitati a frequentare (OM 134 del 09/10/2020).

Di controverso, l’alunno convivente di un soggetto fragile, per la scuola, è formalmente un alunno come gli altri, non essendo interessato da condizioni cliniche che lo riguardino direttamente, sulla base delle quali attivare nei suoi confronti particolari diritti o cautele. È evidente che la scuola, anche se in modo generalizzato, deve condividere l’intento di proteggere il convivente fragile dell’alunno da eventuali attingimenti del virus da COVID 19. Il coinvolgimento della scuola nella condivisione di protezione del convivente fragile dell’alunno, ovviamente, si sostanzia nelle procedure e misure organizzative che gli istituti scolastici hanno messo in campo da mesi, per garantire che all’interno della scuola si sia al sicuro da eventuali contagi, per cui sussiste l’evidenza che l’alunno non può essere attinto dal virus all’interno dell’Istituto Scolastico.

È evidente, peraltro, che dal momento che gli alunni lasciano la scuola, subentra in carico alla famiglia la responsabilità di gestirlo dal momento dell'uscita da scuola, del rientro a casa e nell'extra scuola, per evitare pericoli al convivente fragile. Pertanto, alla luce delle considerazioni espresse, sussiste l'obbligo della Istituzione Scolastica di verificare, caso per caso se, concretamente, si debbono mettere in atto nei confronti degli alunni richiamati soluzioni analoghe a quanto si prevede per gli alunni cd. fragili o in quarantena, alla luce della documentazione prodotta dall'interessato.

La scuola ha infatti l'esigenza di determinare l'impossibilità della frequenza in presenza dell'alunno data dall'insussistenza di alternative che risultino sufficienti a preservare e proteggere l'integrità sanitaria del convivente fragile, ovvero se vi siano alternative alla DDI stessa e quali, sulla base di una documentazione sanitaria - certificazione rilasciata da MMG/PLS.

Nel frattempo, nel dubbio che a fronte della eventuale richiesta pervenuta, si sia effettivamente dinanzi ad un eventuale pericolo grave ed immediato alla integrità fisica dell'interessato convivente fragile, si accoglie in via provvisoria la richiesta di far frequentare in DDI l'alunno interessato, riservando il rilascio di provvedimento definitivo, confermativo o meno, all'esito dell'esame del rilascio del chiarimento richiesto, assegnando agli interessati 10 giorni al massimo dall'invio della richiesta alla scuola.

Il dirigente scolastico  
prof. Giovanni Scancarello  
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 dlgs 39/93